SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 894)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MELANDRI, BAUSI, BUZZI, CACCHIOLI, DEGOLA, SPEZIA e AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1980

Interventi per la salvaguardia di Ravenna e territori limitrofi soggetti ai fenomeni interconnessi della subsidenza e della erosione marina

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno della subsidenza, sviluppatosi in un vasto bacino territoriale che ha come epicentro la città di Ravenna, è venuto assumendo, negli ultimi anni, caratteristiche di crescente eccezionale gravità e pericolosità, tali da richiedere interventi straordinari e di estrema urgenza.

Il rilievo economico delle attività industriali, agricole e turistiche che si hanno nella zona interessata (che comprende anche parti delle province di Forlì, Ferrara, Bologna) unitamente all'importanza storico-culturale che i celeberrimi monumenti ravennati rivestono per tutta la nostra civiltà rendono il problema della subsidenza di Ravenna e del bacino interessato un problema di interesse non solo ed ovviamente locale e regionale, ma di preminente interesse nazionale, tale da dover essere affrontato con risorse e strumenti di carattere straordinario ed eccezionale.

L'apposita commissione di studio che il Ministero dei lavori pubblici costituì nel gennaio 1979 per approfondire il problema, definirne le caratteristiche e la portata e formulare proposte di intervento, ha concluso i suoi lavori nel luglio dello stesso anno, riconoscendo e dimostrando l'estrema gravità e pericolosità del fenomeno ed indicando sia il fabbisogno finanziario di massima per gli interventi più urgenti, sia la legge speciale quale strumento più idoneo, nella particolare situazione, per far fronte alla straordinarieà ed urgenza dell'intervento.

Il presente disegno di legge, tenuta presente la situazione sopra richiamata, si propone di rendere possibile un rapido intervento, coordinando le competenze di livello statale, regionale e locale mediante la costituzione di un unico organismo dotato di poteri straordinari e limitati nel tempo, e dotando gli enti ed organismi competenti dei mezzi finanziari all'uopo necessari.

* * *

I primi sintomi di abbassamento del suolo a Ravenna e nel bacino contermine si hanno agli inizi degli anni '50.

In una prima fase, corrispondente agli inizi dello sviluppo industriale di Ravenna, compresa fra il 1950 e il 1972, il fenomeno

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ha interessato una zona limitata e si è sviluppato con un tasso di circa 3 centimetri l'anno; successivamente, la zona interessata si è allargata sino a 80 volte ed il tasso si è incrementato fino a 6 centimetri l'anno, con una punta di 11 centimetri tra il 1972 e il 1973.

Complessivamente, l'abbassamento ha raggiunto nelle zone più critiche il valore di 120-130 centimetri ed ha interessato zone agricole e turistico-balneari oltre che residenziali ed industriali.

Lo stabilimento ANIC (alcune migliaia di dipendenti), costruito nel 1957, è stato allagato completamente per la prima volta nel 1966.

In seguito a ciò ed agli eventi successivi, la fabbrica si è dovuta cingere di muri ed argini di protezione che, insieme ad altri sistemi di sicurezza, ne hanno garantito, fino ad ora, l'efficienza.

La fabbrica vive ora perennemente sotto il livello del mare, in una gara continua tra l'innalzamento delle proprie opere di difesa ed il livello delle acque.

Dal 1969 vengono continuamente controllati i livelli delle acque del canale Candiano, che costeggia lo stabilimento: il mareografo installato ha rilevato, da allora, i livelli massimi delle acque riferiti allo zero originario di stabilimento, sotto riportati unitamente al numero delle volte che il livello delle acque è risultato superiore al livello zero dello stabilimento.

anni	numero volte	livelli massimi
1969 . . .	95	55 cm
1970 . . .	137	55 cm
1971 . . .	235	61 cm
1972 . . .	309	65 cm
1973 . . .	310	58 cm
1974 . . .	486	55 cm
1975 . . .	405	74 cm
1976 . . .	464	76 cm
1977 . . .	522	71 cm
1978 . . .	612	85 cm
1979 . . .	522	93 cm

I valori vengono influenzati anche dalle maree (due punte al giorno), dai venti e dalla pressione atmosferica; è comunque estremamente evidente ed ovvia l'entità ed il ritmo di accrescimento del fenomeno.

Questo solo dato è sufficiente ad illustrare la drammaticità della situazione.

Si tenga infine presente:

1) che la caratteristica principale di questo fenomeno di degrado è l'irreversibilità; e questa connotazione colloca la subsidenza ad un livello di pericolosità che raramente si trova in altre situazioni di dissesto naturale;

2) che la velocità dei fenomeni, sia di subsidenza sia di erosione, in alcune zone, è eccezionale e come tale non certo assimilabile alle normali situazioni di dissesto o degrado del territorio (quanto avviene ha una connotazione poco « naturale » ed anzi ha un carattere decisamente artificiale - intervento dell'uomo);

3) che la conoscenza ormai acquisita del rapporto fra causa ed effetto, almeno per la subsidenza, non ne garantisce certo la contemporaneità: sono prevedibili comportamenti inerziali, anche di alcuni anni, dal momento dell'eliminazione delle cause dei fenomeni.

* * *

Le strutture interessate, la cui attività e, in qualche caso, la stessa esistenza, sono minacciate dalla subsidenza, comprendono insediamenti civili, industriali, agricoli e turistici; attività terziarie e sistemi di comunicazione come il porto; i monumenti e le pinete.

In cifre, e limitatamente al comune di Ravenna, si tratta di 25.000 addetti delle industrie e del porto, di 15.000 addetti del turismo, oltre alla popolazione agricola.

Vanno aggiunti gli addetti e la popolazione delle ampie zone che costituiscono il bacino di subsidenza (che si estende nelle province limitrofe) dove gli effetti sono certamente meno gravi ma affatto trascurabili.

Si veda, al riguardo, la relazione della citata commissione ministeriale.

Si va dalla sommersione e distruzione di opere di difesa al dissesto delle opere idrauliche.

La città ha un sistema di fognature messo in crisi permanente da allagamenti sempre meno eccezionali; gli acquedotti sono in pericolo per dissesti ed inquinamenti; le fabbriche si sono dovute più volte fermare per allagamenti e vivono con sistemi di protezione sempre meno sicuri e più minacciati; le spiagge adriatiche, con particolare rilevanza per la fascia litoranea che va dalla foce del fiume Reno a quella del torrente Uso, stanno scomparendo, inghiottite dalle acque che minacciano ed invadono le residenze costiere; i terreni agricoli, derivati generalmente da opere di bonifica, sono, in alcune zone, spesso allagati e sotto l'incubo della progressiva perdita di efficienza degli impianti di sollevamento, che ne garantiscono il drenaggio.

I danni ai monumenti, pur non trascurabili, preoccupano ancor più per quanto può accadere in futuro.

* * *

Il legame fra subsidenza e prelievo delle acque dal sottosuolo è dimostrato, oltre che da studi scientifici nazionali ed internazionali, da esempi anche vicini, nel tempo e nello spazio (quale il caso di Venezia), e da innumerevoli e dimostrati rapporti di causa ed effetto.

Il diagramma isopiezometrico e quello della subsidenza trovano impressionanti coincidenze nell'intensità dei fenomeni e nella loro localizzazione.

Il dimensionamento del fenomeno del prelievo delle acque dal sottosuolo, che è pericoloso anche per il già iniziato inquinamento salino delle falde più profonde, è essenziale per la sua giusta valutazione e per la quantificazione degli interventi di sostituzione delle risorse idriche da sottosuolo.

Altre cause, quali i fenomeni naturali o l'estrazione di metano, sembra intervengano con valori molto bassi (qualche millimetro all'anno).

* * *

Come intervenire? La strada da percorrere è quella dell'eliminazione quasi totale, almeno nelle zone più critiche, dei prelievi di acqua (e ciò richiede, a monte, un censimento preciso del fenomeno per il soddisfacimento, successivamente, delle idroesigenze con fonti alternative). Si possono, peraltro, indicare vari modi e fasi di intervento:

a) opere di difesa passiva: un gruppo di opere, già individuate, assume carattere di prioritaria urgenza. Sono gli interventi per far fronte al dissesto di molte reti fognarie e la costiuzione di impianti di sollevamento, muniti di una o più idrovore; la sopraelevazione di circa 24 chilometri di banchine del porto; le opere per la difesa degli abitati e dei terreni a coltura; il ripristino delle strade e delle fondamentali strutture di servizio.

Alla gravità del fenomeno dell'erosione, per la parte direttamente causata dalla subsidenza, occorre opporre la realizzazione delle idonee opere a mare, nel tratto di costa direttamente esposto, onde evitare che i danni da mareggiate e tempeste si amplifichino in maniera pesantissima, come è accaduto nel dicembre scorso, quando si è valutato in 90-100 miliardi di lire il danno arrecato su un breve tratto della costa ravennate;

b) realizzazione delle opere acquedottistiche in grado di soddisfare alle esigenze idriche per usi potabili, industriali, turistici ed agricoli mediante risorse alternative a quelle attualmente attinte dal sottosuolo;

c) formulazione di una normativa aggiornata ed organica per l'uso delle acque;

d) definizione di un programma organico di recupero dell'intera zona sottoposta al fenomeno; realizzazione delle sperimentazioni su modello e *in loco*, specie per quanto riguarda gli interventi sui litorali interessati; raccolta ordinata degli elementi conoscitivi esistenti e loro aggiornamento sistematico, e costituzione, allo scopo, di un centro permanente unico, tra tutti gli enti interessati al fenomeno.

* * *

Infine, una riflessione sull'articolazione e la complessità dei problemi dal punto di vista della competenza ad intervenire e degli istituti di coordinamento necessari.

Le aree in cui si verificano i fenomeni non coincidono con le aree ove sono collocate le cause: il territorio del Comune di Ravenna, ad esempio, subisce gli effetti di azioni che si collocano anche a notevoli distanze.

E così, mentre il Comune di Ravenna investe miliardi per costruire un acquedotto industriale che permetta di chiudere qualche decina di pozzi, comuni vicini investono il denaro pubblico per fare nuovi pozzi per le loro esigenze idriche. E la falda è la stessa.

In conclusione, mentre è sempre più evidente che tali fenomeni non possono essere affrontati che con azioni coordinate di studio e di intervento, nella realtà numerose istituzioni (Stato, Regione, Comune, Provincia, bonifica, aziende, privati) operano ed hanno la competenza, qualche volto purtroppo l'incompetenza, su questi problemi.

Il tutto è aggravato dall'impotenza a livello di risorse tecniche e finanziarie.

Ciò esige, dunque, oltre che uno straordinario sforzo finanziario, una struttura efficace di coordinamento degli studi e degli interventi, dotata dei poteri sufficienti e necessari per svolgere gli imponenti compiti affidatile, che assorba le competenze dei vari enti (peraltro in essa rappresentati) ed utilizzi personale e strutture degli enti stessi (Stato, Regione, Province, Comuni, enti di bonifica, ecc.).

È quanto si intende realizzare prevedendo la costituzione della magistratura speciale di cui all'articolo 3, che riprende e propone collaudatissime esperienze straniere e impostazioni sempre più condivise anche dagli esperti del nostro Paese.

* * *

L'articolo 1 definisce gli obiettivi del disegno di legge.

L'articolo 2 individua l'area nella quale si rendono necessari gli interventi di massima urgenza.

Con gli articoli dal 3 al 6 viene costituita una speciale magistratura al territorio soggetto a subsidenza e ne vengono definite le competenze, la durata, i poteri, e gli strumenti di intervento; essa si avvale, nell'espletamento delle sue funzioni, di un apposito comitato tecnico scientifico.

L'articolo 7 attribuisce al consiglio regionale e al presidente della Regione particolari compiti e poteri, sino all'adozione del progetto generale di riequilibrio del territorio soggetto a subsidenza, di cui si viene a trattare nel successivo articolo 8.

L'articolo 9 definisce la natura degli interventi urgenti, la zona sulla quale i diversi tipi di intervento possono essere realizzati, la ripartizione del carico finanziario tra Stato, Regioni ed enti locali.

L'articolo 10 introduce una normativa di salvaguardia fino all'adozione del progetto generale di riequilibrio (PGR).

Gli articoli dall'11 al 15 definiscono l'entità del finanziamento, la sua ripartizione in ordine alla realizzazione dei diversi obiettivi, la sua distribuzione nel decennio 1981-1990, imputando infine la spesa ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per un importo complessivo, nei dieci anni, di lire 145 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La salvaguardia di Ravenna e dei territori limitrofi, soggetti ai fenomeni interconnessi della subsidenza e dell'erosione marina, è dichiarato problema di preminente interesse nazionale.

Gli interventi finanziari e gli altri provvedimenti previsti dalla presente legge sono volti a contrastare i crescenti, pericolosi effetti negativi in atto ed a garantire la salvaguardia dell'area interessata, ripristinandone l'equilibrio idrogeologico gravemente compromesso.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti preposti specificatamente alla difesa del suolo e alla regolazione delle acque.

Art. 2.

L'area sulla quale potranno essere previsti ed attuati gli interventi di cui agli articoli 4, lettera *a*), e 9 della presente legge è costituita dall'intero territorio del Comune di Ravenna, nonchè dal tratto costiero compreso fra le foci dei fiumi Savio ed Uso.

La più vasta area, soggetta ai fenomeni interconnessi della subsidenza e dell'erosione marina ed oggetto del progetto generale volto a garantire il riequilibrio idrogeologico complessivo attraverso idonee misure di regolamentazione ed intervento, verrà delimitata dalla Magistratura al territorio di cui al successivo articolo 3 entro sessanta giorni dall'insediamento della stessa.

Art. 3.

È costituita la Magistratura al territorio soggetto a subsidenza delle Province di Ravenna, Bologna, Ferrara e Forlì. Essa è com-

posta dal Ministro dei lavori pubblici, o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti ed organismi:

Ministero dei lavori pubblici;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Regione Emilia-Romagna;

Comune di Ravenna;

Unione province Emilia-Romagna.

La Magistratura ha sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La Magistratura cessa la propria attività il 31 dicembre 1990.

Gli interventi decisi e che in tale data non abbiano avuto parziale o totale esecuzione sono deferiti alla competenza della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

La Magistratura al territorio, di cui al precedente articolo, ha il compito:

a) di decidere, entro novanta giorni dal suo insediamento, sulla scorta delle proposte del comitato di cui al successivo articolo 5, i provvedimenti di immediata urgenza, atti a bloccare l'ulteriore degrado della situazione nell'area di cui al primo comma del precedente articolo 2;

b) di delimitare l'area soggetta a subsidenza ed erosione marina delle Province di Ravenna, Bologna, Ferrara e Forlì;

c) di definire ed attuare, avvalendosi delle conoscenze e coordinando le iniziative in atto, gli studi utili alla individuazione delle cause dei fenomeni considerati;

d) predisporre ed adottare il progetto generale per il riequilibrio del territorio interessato.

I provvedimenti di cui alla lettera *a*), nonchè quelli previsti dal progetto generale di cui alla lettera *c*), sono attribuiti, per l'attuazione, alla competenza del presidente della Regione.

Il presidente della Regione, oltre che dei servizi regionali, potrà avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, degli strumenti tecnici ed organizzativi dello Stato, dei Comuni, delle Province, dei consorzi di bonifica, dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, tenuto conto delle rispettive capacità tecniche ed operative.

Art. 5.

La Magistratura al territorio, per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 4, si avvale di un comitato tecnico-scientifico costituito da:

1) il provveditore regionale alle opere pubbliche, che lo presiede;

2) l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Ravenna;

3) un esperto designato dal Ministero dei lavori pubblici;

4) un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) un esperto designato dalla Regione Emilia-Romagna;

6) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

7) il sovrintendente ai beni culturali, storici e naturali di Ravenna;

8) un esperto designato dall'Unione regionale delle bonifiche;

9) l'ingegnere capo del Comune di Ravenna;

10) l'ingegnere capo delle amministrazioni provinciali di Ravenna, Forlì, Bologna e Ferrara;

11) un esperto designato dall'Idroser;

12) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria e artigianato.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori, per l'esame di particolari problemi,

studiosi e tecnici di specifica competenza professionale nel settore.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni sono comunicate al presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione del comitato.

Art. 6.

Il comitato tecnico-scientifico, secondo le direttive della Magistratura al territorio:

1) provvede a formulare alla Magistratura stessa circostanziate proposte in ordine al migliore svolgimento dei compiti di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge.

Le proposte medesime devono essere formulate, rispettivamente, entro due mesi dall'insediamento del comitato, per quanto attiene alle lettere *a*) e *b*), ed entro due anni, relativamente alla lettera *d*);

2) formula le proposte concernenti la elaborazione del progetto generale di riequilibrio di cui sopra, provvedendo specificatamente:

a) a definire gli indirizzi metodologici che dovranno informare, in modo unitario, in tutto il territorio interessato, le indagini, gli studi e gli interventi;

b) a coordinare le indagini e gli studi eseguiti ed in corso di esecuzione;

c) alla raccolta e all'aggiornamento degli elementi necessari di approfondimento delle diverse questioni interessanti i fenomeni indagati;

d) a proporre la realizzazione di ulteriori ricerche, sia in sito, sia in laboratorio, ritenute necessarie alla migliore conoscenza dei fenomeni, nonchè di programmi sperimentali idonei, anche su modello.

Nella fase di attuazione del piano generale di riequilibrio, il comitato tecnico-scientifico esercita funzioni di consulenza e di proposta, anche ai fini del necessario adeguamento ed aggiornamento delle indicazioni di piano.

Art. 7.

Sino all'adozione del progetto generale di riequilibrio:

a) il Consiglio regionale provvede ad emanare, sulla base delle proposte inoltrate alla Magistratura, di cui ai precedenti articoli, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, direttive vincolanti sulla escavazione, emungimenti, derivazioni, sistemazioni idrauliche, opere marittime, difese costiere;

b) il presidente della Regione adotta, sulla base delle proposte inoltrate ed entro il medesimo termine di trenta giorni, tutti i provvedimenti necessari ed urgenti nelle materie di competenza dello Stato e degli enti locali.

Tali provvedimenti hanno efficacia sospensiva di tutte le prescrizioni di piano vigenti, in contrasto con le finalità della presente legge.

Art. 8.

Il progetto generale per il riequilibrio del territorio interessato ai fenomeni della subsidenza e dell'erosione marina stabilisce gli interventi da realizzare e ne quantifica la spesa.

In particolare il progetto deve:

1) prevedere gli interventi necessari per arrestare la subsidenza nelle aree ove si manifestano, con maggiore gravità, gli effetti di tale fenomeno, agendo sulle sue cause in tutto il più vasto territorio interessato ed influente;

2) programmare le opere necessarie per il riequilibrio idrogeologico del territorio e per ristabilire un corretto regime nello scolo delle acque di superficie, nel trasporto solido dei corsi d'acqua, nel ravvenamento delle falde acquifere sotterranee, nelle reti fognanti, nelle opere danneggiate, eccetera;

3) definire un organico schema di opere di difesa e di sistemazione dell'intero arco litoraneo interessato, al fine di conseguire: la prevenzione dall'erosione marina dei tratti di spiaggia non ancora colpiti; il riequilibrio e il miglioramento dei tratti impove-

riti; la manutenzione e il miglioramento dei porti in armonia con la situazione generale del litorale;

4) definire e proporre la creazione di un organismo permanente di rilevazione, verifica e controllo della situazione idrogeologica del territorio interessato, sia per seguire gli effetti degli interventi programmati, valutarne l'efficacia e permettere un rapido adeguamento delle realizzazioni alla evoluzione indotta nell'area dall'attuazione delle opere e delle misure già eseguite, sia per consentire tempestivi interventi nel caso si dovessero manifestare, col tempo, alterazioni negli equilibri ristabiliti.

Nella redazione del progetto generale devono essere tenute presenti le necessità, le direttrici e le scelte di sviluppo del territorio considerato.

Se nell'ambito del progetto si riscontra la necessità di interventi in contrasto col modo attualmente praticato di far fronte alle esigenze oggettive della zona, detti interventi sostitutivi devono essere chiaramente indicati.

Art. 9.

Gli interventi urgenti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 4 sono decisi dalla Magistratura al territorio entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del comitato tecnico-scientifico, e riguardano:

a) per quanto attiene il territorio del Comune di Ravenna:

1) completamento e potenziamento dell'acquedotto industriale;

2) estensione dell'acquedotto civico;

3) sistemazione dell'intera rete fognaria;

4) consolidamento e rialzo delle banchine e degli argini;

b) per quanto riguarda l'intera zona di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge:

1) opere di difesa del litorale;

2) opere idrauliche e stradali;

3) opere ed interventi volti all'utilizzo delle acque reflue, quando ciò sia diret-

tamente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

I relativi progetti esecutivi potranno venire elaborati dagli uffici della Regione e dagli enti locali facenti parte della Magistratura al territorio, o dagli uffici periferici competenti dello Stato.

La spesa relativa viene assunta, nei limiti degli stanziamenti indicati nella presente legge:

per le opere di competenza dello Stato, a totale carico dello Stato;

per le opere di competenza regionale, nella misura del 50 per cento a carico dello Stato, del 40 per cento a carico della Regione e del 10 per cento a carico degli enti locali;

per le opere di competenza degli enti locali, nella misura del 50 per cento a carico dello Stato, del 40 per cento a carico degli enti locali e del 10 per cento a carico della Regione.

Art. 10.

Dalla data di delimitazione dell'area soggetta a subsidenza ed erosione marina fino all'emanazione delle direttive di cui al precedente articolo 7 e, comunque, fino alla adozione del progetto generale di riequilibrio, l'intero territorio interessato dai fenomeni di subsidenza ed erosione marina è assoggettato a tutela ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nel periodo medesimo, l'assentimento di nuove concessioni od autorizzazioni alla perforazione di pozzi è sospeso.

In concomitanza con il completamento e l'entrata in funzione delle opere acquedottistiche industriali, idropotabili e di irrigazione agricola, vengono vietati gli attingimenti dal sottosuolo e provveduto alla relativa chiusura dei pozzi per le corrispondenti utilizzazioni.

Anche in deroga alle disposizioni vigenti, chiunque contravvenga alla presente normativa è punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Art. 11.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 145 miliardi di cui:

a) lire 130 miliardi finalizzati:

1) alla realizzazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 9;

2) alla redazione del programma generale di riequilibrio idrogeologico del territorio interessato;

3) alla attuazione degli interventi previsti dal programma generale medesimo;

b) lire 14.800 milioni finalizzati:

1) alla effettuazione delle sperimentazioni dirette o di laboratorio;

2) alla raccolta ed al coordinamento degli elementi di studio e di conoscenza;

c) lire 200 milioni finalizzati:

al funzionamento degli organismi ed istituti costituiti con la presente legge.

Art. 12.

La spesa di cui al precedente articolo 11, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, è ripartita nel decennio 1981-90 in ragione di:

lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981;

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1982;

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1983;

lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1984;

lire 10 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1990.

Art. 13.

Tutte le opere ed interventi previsti dalla presente legge ed in connessione con l'esecuzione del progetto generale per il riequilibrio del territorio sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 14.

Per l'attuazione della presente legge verranno utilizzati uffici e personale dello Stato, della Regione Emilia-Romagna, degli enti locali e degli organismi facenti parte del comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 5.

Apposite convenzioni regoleranno i rapporti tra la Magistratura al territorio e gli enti predetti.

Art. 15.

La spesa complessiva di cui all'articolo 11 sarà iscritta per lire 131.500 milioni sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e per lire 13.500 milioni sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La prima verrà iscritta in ragione di lire 16.500 milioni per il 1981, lire 22.500 milioni per ciascuno degli anni 1982 e 1983, lire 13.000 milioni per il 1984, lire 9.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990 compreso.

La somma di lire 13.500 milioni, iscritta sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà così ripartita:

lire 3.500 milioni per l'anno 1981;

lire 2.500 milioni per gli anni 1982 e 1983;

lire 2.000 milioni per l'anno 1984;

lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990 compreso.